

Allegato C

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ARTICOLO 15 LEGGE 241/90
PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI FINANZIABILI CON IL FONDO
REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE

Tra

La **Regione Emilia-Romagna** (di seguito Regione), con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro 52, in persona del Direttore generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente, Ing. **Cleto Carlini**, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo ai sensi delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2026, n. 278

e

L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI (di seguito ER.GO), con sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore 4, nella persona del Direttore legale rappresentante Dott. Gino Passarini, che agisce in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto aziendale

Premesso che:

- la legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, stabilisce all'articolo 2, comma 3 che *"la Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie"* e che, per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, istituisce il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, disciplinato dagli articoli 38 e 39 della medesima legge;
- ER.GO, istituita con la Legge Regionale n.15/2007 e s.m.i., avente ad oggetto *"Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione"*, è un ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, a cui è affidato il compito di erogare servizi ed interventi volti a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per tali accordi si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- con deliberazione della Giunta Regionale n.1620 del 8 luglio 2024 è stato approvato un accordo di collaborazione ex art. 15 l.241/90 avente ad oggetto "*Schema di accordo di collaborazione ex articolo 15 legge 241/90 per l'attuazione delle politiche sociali finanziabili con il fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione*";
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1010 del 23 giugno 2025 è stato approvato un successivo accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/90 avente ad oggetto "*Attuazione delle politiche sociali finanziabili con il fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione*";
- la collaborazione tra i due Enti di cui ai sopra richiamati accordi è risultata proficua per entrambe le parti e sono stati raggiunti positivamente tutti gli obiettivi indicati negli Accordi richiamati;
- la Regione Emilia-Romagna ed ER.GO intendono proseguire la collaborazione coerentemente con i rispettivi fini istituzionali per l'attuazione degli strumenti necessari ad utilizzare il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione ("Fondo Affitto") relativo all'annualità 2026 e ai successivi analoghi Bandi regionali;
- a tal fine entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula di un accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990 e in particolare:
 - o Per la Regione Emilia-Romagna sussiste la necessità di integrare i dati trasmessi e autocertificati dai cittadini sul portale regionale con quelli presenti sul database INPS (cui ER.GO ha accesso), così da semplificare l'istruttoria in capo agli enti locali rispetto alla verifica delle attestazioni ISEE e delle relative DSU (Dichiarazione sostitutiva unica);
 - o Per ER.GO, i cui uffici hanno già maturato le necessarie competenze ed esperienze in questo specifico ambito, risulta utile confermare e rafforzare il proprio impegno nell'ambito delle politiche regionali di welfare, in coerenza con la propria missione istituzionale.

Ritenuto pertanto, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n.... del 2026, di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

1. Costituisce oggetto della collaborazione istituzionale tra Regione ed ER.GO l'integrazione di dati nella fase di acquisizione delle domande presentate dai cittadini di concessione del contributo per l'affitto di cui ai Bandi regionali finanziabili con il Fondo Regionale per l'accesso all'abitazione in locazione perseguendo l'obiettivo della semplificazione e dell'accelerazione amministrativa, di cui all'articolo 39 della legge regionale 24/2001.

2. La collaborazione di cui al comma 1 è volta anche a rafforzare l'integrazione di ulteriori politiche e attori coinvolti nell'ambito del welfare con la condivisione delle finalità sociali e dello spirito di servizio nei confronti della comunità territoriale e delle persone con maggiore fragilità abitative oltre che a favorire l'utilizzo di approcci e strumenti innovativi e comuni a diverse parti dell'amministrazione regionale (welfare, partecipazione, cultura, ambiente).

ART. 2 - COMPITI E FUNZIONI

1. Le attività di ER.GO attengono al supporto nella gestione delle domande pervenute telematicamente. In particolare, ER.GO collabora con la Regione Emilia-Romagna nella fase di acquisizione delle domande presentate dai cittadini avvalendosi del servizio web di cooperazione applicativa "INPS 2015" di cui è titolare. ER.GO inoltre collabora con la Regione Emilia-Romagna al fine di agevolare i controlli per la verifica della non cumulabilità del contributo di cui al presente accordo con propri interventi economici aventi la medesima finalità.

2. La Regione Emilia-Romagna offre l'apporto delle proprie competenze tecniche e amministrative, e specificamente quelle della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Politiche per l'abitare.

ART. 3 - PROCEDURA

1. Le domande di contributo sono caricate dagli interessati sulla piattaforma regionale, alla quale accedono con identità digitale SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). La Regione effettua delle chiamate al servizio REST di ER.GO mediante chiamata REST con modalità criptata HTTPS trasferendo il solo codice fiscale al fine di recuperare tutti i dati necessari all'applicativo.

2. ER.GO sulla base dei dati ricevuti dalla Regione interroga il database di Inps in cooperazione applicativa; scarica i dati contenuti nell'Attestazione ISEE e nella relativa Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), li trasferisce alla piattaforma

regionale tramite protocollo criptato HTTPS e ne conserva una copia nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo di designazione del responsabile.

3. La Regione abbina, per ogni richiedente, i dati caricati dal cittadino e quelli trasferiti da ER.GO, li memorizza fino al completamento di tutte le procedure attinenti al proprio "Bando Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione" e li rende disponibili agli Enti territoriali per le successive fasi di istruttoria, ammissione in graduatoria e liquidazione.

Art. 4 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Le parti s'impegnano a mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

2. ER.GO è esclusivo responsabile delle attività svolte mediante "INPS 2015" nel rispetto dei rapporti esistenti con INPS.

ART. 5 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente accordo, ER.GO effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione.

2. In virtù di tale trattamento, le parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. ER.GO è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'accordo allegato al presente contratto.

4. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART.6 - DURATA E RECESSO

1. Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione con scadenza al 31 dicembre 2028 e, in ogni caso, fino al completamento di tutte le attività e procedure attinenti ai Bandi regionali.

2. Alla scadenza del presente "Accordo", le Parti si riservano di valutare la possibilità di un rinnovo agli stessi patti e condizioni, previo scambio di lettere.

3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente "Accordo" ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte mediante posta elettronica certificata, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni e sarà efficace allo scadere del periodo di preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In seguito alla scadenza della durata del presente "Accordo" o all'esercizio del diritto di recesso, è fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento del venir meno dell'efficacia del medesimo "Accordo".

ART. 7 - ONERI FINANZIARI

1. Le attività contemplate dal presente accordo di collaborazione non comportano oneri a carico delle parti.

ART. 8 - REFERENTI

1. Per la Regione Emilia-Romagna è referente e responsabile dell'attuazione dell'accordo il Responsabile del Settore Politiche per l'abitare.

2. Per ER.GO i referenti dell'attuazione dell'accordo sono la Dott.ssa Patrizia Pasini (referente amministrativo) e il Dott. Roberto Palumbo (referente tecnico).

Art. 9 - CONTROVERSIE

Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Il presente "accordo" è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Il presente Accordo ex art. 15, L.241/90 è composto di facciate 24 comprese l'**Allegato "Accordo per il trattamento dei dati personali"** che ne costituisce parte integrante.

Il presente accordo è sottoscritto mediante firma digitale a norma del d. lgs. 179/2012 convertito nella l. 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
AGLI STUDI SUPERIORI**

Ing. Cleto Carlini

Dott. Gino Passarini

F.to digitalmente

F.to digitalmente